

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3576

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASINI CARLO

*Presentata il 26 gennaio 1989*

Modifiche al codice di procedura civile  
per lo snellimento dei processi

ONOREVOLI COLLEGHI! — A completamento della nostra proposta n. 845 presentata il 15 luglio 1987, vi sottoponiamo questa nuova iniziativa, diretta principalmente a migliorare, per quanto possibile, le norme che regolano la fase iniziale del processo civile; quella delicata fase dalla quale spesso dipende, come è stato detto, « l'affossamento » del processo. In relazione al periodo processuale che va dall'atto introduttivo alla prima udienza, le varie leggi processuali, che si sono succedute in Italia, ed i vari progetti di riforma hanno adottato e propongono soluzioni talvolta opposte, nella difficile ricerca di conciliare le esigenze della difesa con quelle, spesso contrastanti, della celebrità del processo.

Con una successione, che potremmo chiamare pendolare, dal procedimento formale del codice del 1942 (in cui le parti potevano subito dopo la citazione scambiarsi un illimitato numero di compare di quindici in quindici giorni finché la causa veniva iscritta a ruolo e portata direttamente al collegio per la decisione sia istruttoria che di merito) si passò al procedimento sommario, previsto dal codice del 1865 per determinate cause semplici o urgenti ed esteso a tutti i giudizi con la legge 31 marzo 1901, n. 107; procedimento basato essenzialmente sul criterio opposto della citazione diretta davanti al collegio a termini brevissimi; nell'attuazione pratica, l'esigenza insopprimibile del dialogo difensivo portò in-

vece all'abuso del rinvio, che veniva concesso nella prima fase dell'udienza tenuta dal solo presidente (divenuto, come oggi il giudice istruttore, spettatore disinformato e distratto distributore di date). Un'energica reazione si ebbe con la creazione di sezioni specializzate del lavoro e coll'adozione della speciale procedura per le cause di lavoro prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Attraverso gli eccessi del progetto Solmi (che, come scrisse Calamandrei nelle sue « Osservazioni dell'Università di Firenze al progetto Solmi », rinunciava a cercare la verità fino in fondo « obbligando il difensore a divenire indovino ») si giunse all'attuale codice, approvato col regio decreto n. 1443 del 1940 ed entrato in vigore il 21 aprile 1942: in esso, nel testo originario, la prima udienza e le relative preclusioni erano regolate negli articoli 183 e 184 in modo relativamente elastico, così da lasciare al giudice istruttore ampi poteri discrezionali, compreso quello di autorizzare *in limine litis* la trattazione scritta della causa (articolo 183, ultimo comma, nel testo originario) mediante scambio di memorie. Il nuovo codice, specialmente se guardato con l'esperienza di oggi, adottava soluzioni di un giusto equilibrio e, per quanto ricordano i vecchi avvocati che si trovarono a lavorare prima del 1950, dette buoni risultati; ma esso si trovò contro l'ostilità della classe forense che, obbligata dal nuovo codice ad un lavoro più impegnativo, confuse il rafforzamento dei poteri del giudice con la statolatria del cessato regime politico; fu facile così, prima di una seria sperimentazione e senza adeguati studi e sondaggi, arrivare alla legge 14 luglio 1950, n. 581, la cosiddetta novella, nella quale, specialmente sul punto qui esaminato, il disegno originario del codice venne stravolto. Ne derivò che la piaga dei rinvii si sviluppò di nuovo in modo imponente.

Ecco dunque, per evidenti ragioni di natura sociopolitica, comparire di nuovo un procedimento speciale per le cause di lavoro, quello adottato con la legge 11 agosto 1973, n. 533, basato su rigide preclusioni e sulla concentrazione del proce-

dimento in un'unica udienza. I risultati, in relazione ai tempi di definizione dei processi, sono stati generalmente buoni, anche se a nostro parere dovuti in gran parte all'aumento dell'organico e alla creazione delle sezioni speciali che accompagnarono le riforme del rito.

Nel frattempo la situazione dei processi civili ordinari si è notevolmente aggravata, nonostante la provvida riforma Martinazzoli varata con la legge 30 luglio 1984, n. 399.

Ne è derivato un movimento di pensiero analogo a quello che, dopo l'introduzione del nuovo rito del lavoro nel 1928, portò al codice di procedura civile del 1940: si vorrebbe cioè un nuovo codice modellato sull'attuale rito del lavoro; frattanto « in attesa della riforma globale del processo civile che richiederà prevedibilmente tempi non brevi » (così la relazione preliminare del Ministro di grazia e giustizia alla Conferenza nazionale di Bologna del novembre 1986) si è fatta strada l'idea di anticipare alcune parziali riforme che valgano intanto a far funzionare meglio il sistema attuale.

Con la riserva che le parziali riforme, se bene congegnate, potrebbero rendere superflua la riforma globale, possiamo dire che su questo punto siamo tutti d'accordo: tutto sta a decidere quali siano le parziali riforme, efficaci ed immediatamente attuabili, tra le molte suggerite in questi ultimi anni.

Nella lussureggiante fioritura di proposte si individuano essenzialmente due linee di tendenza.

La prima è quella adottata:

a) nel progetto Fabbrini-Protopisani, pubblicato sul *Foro Italiano* 1986, V, 511;

b) nel progetto elaborato da Magistratura democratica, pubblicato sul *Foro Italiano* 1987, V, 78;

c) nel disegno di legge n. 2214 presentato al Parlamento dal ministro Rognoni il 6 febbraio 1987, pubblicato sul *Foro Italiano* 1987, V, 123.

Questi tre progetti, ai quali sembra se ne stia aggiungendo un quarto di inizia-

tiva governativa, hanno la comune caratteristica di proporre modifiche tutt'altro che parziali, ma anzi fortemente innovative, quali il giudice unico di prima istanza, l'esecuzione provvisoria di tutte le sentenze di primo grado, l'abolizione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quella, quasi totale, delle difese scritte, la possibilità per il giudice istruttore di emettere provvedimenti anticipatori sulla base della probabile fondatezza della domanda; ma le modifiche più fortemente innovative riguardano, nei tre progetti, l'esasperato sistema delle preclusioni in relazione alla prima udienza, tale da far divenire di nuovo attuale il pericolo di trasformare il difensore in un indovino.

Una seconda linea è quella proposta dal gruppo di studio costituito dal *Foro Padano*, composto da altri illustri docenti (Giuseppe Tarzia, Vittorio Colesanti, Mario Franzosi) e da magistrati ed avvocati (Piero Pajardi, Clemente Papi, Mauro Rubino Sammartano ed altri): il « modello di prassi per il processo civile di cognizione » (pubblicato sul *Foro Padano* n. 4 del 1987) « vuole indicare la possibilità di un metodo che non richieda modifiche legislative, ma sia tale da ottenere, nella situazione di diritto e di fatto attuale, uno svolgimento più proficuo del processo civile ordinario ».

La caratteristica più importante del « modello » è quella di consigliare la fissazione di termini consecutivi all'attore e al convenuto per le repliche agli atti iniziali e per tutte le deduzioni istruttorie, compresa la formulazione completa delle prove orali e le istanze volte alla maggior possibile acquisizione di prove documentali.

L'idea di prevedere all'inizio del processo una fase di libero scambio di memorie deduttive tra le parti, evitando la necessità di udienze ed inevitabili rinvii, risulta anche dalle risposte di numerose Corti d'appello e del Consiglio nazionale forense ad un questionario per il nuovo processo civile inviato dal ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale (come opportunamente ricorda Giovanni Valcavi

nel suo pregevole scritto sul progetto Rognoni, pubblicato su *Giurisprudenza Italiana* n. 12 del 1987, parte IV).

Lo stesso progetto Liebman (pubblicato nel testo governativo in *Rivista Trimestrale* 1981, pagg. 645 e seguenti) prevede, all'articolo 2 n. 13, lettera d), la possibilità di scambio di difese scritte entro termini fissati dalla legge o concessi dal giudice nella fase preliminare.

Un modello basato sulla stessa idea fu suggerito da un presidente del tribunale di Firenze ai propri giudici (circolare 24 agosto 1983, n. 1370) e parallelamente dal consiglio dell'ordine forense della stessa città ai propri iscritti (circolare 28 novembre 1983, n. 7).

Ma, nonostante che Chiovenda (qualche anno fa) scrivesse che non ha senso tenere udienze per scambiare scritti difensivi e nonostante gli autorevoli « modelli » o « suggerimenti » ora ricordati, avvocati e giudici ben raramente ricorrono a questo mezzo processuale.

Viene quindi spontaneo pensare ad una terza linea, che sottoponiamo, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

Già nella nostra proposta n. 845 del 15 luglio 1987, abbiamo cercato di rendere fino dall'inizio più sicuro e leale il contraddittorio, modificando il termine di costituzione del convenuto ed abrogando il secondo comma dell'articolo 171 del codice (articolo 6); abbiamo poi voluto, per arginare « l'affossamento » del processo, rendere effettivo e corretto l'esercizio da parte del giudice degli importantissimi poteri attribuitigli dall'articolo 175 del codice in relazione agli articoli 180 del codice, 81 e 83-bis delle norme di attuazione (articolo 8); per evitare i non infrequenti processi a vuoto, abbiamo esteso al giudizio di tribunale i poteri doveri del pretore in tema di rettifica o integrazione di atti ed eliminazione delle lacune nell'istruzione (articolo 9). Ma un più approfondito studio dell'argomento ci ha convinti che, per migliorare la fase iniziale del processo, è necessario modificare anche il testo dell'articolo 180, in modo da rendere normale quella fase di scambio tra le parti di deduzioni, produzioni e difese che, come abbiamo visto, è

ritenuta una esigenza insopprimibile di ogni processo e che, per essere attuata, non necessita di udienza davanti al giudice istruttore.

Tutte le volte infatti che si è tentato di sopprimere (legge del 1901) o limitare troppo fortemente (codice del 1940) una tale fase di scambio, necessità logiche e giuridiche hanno fatto esplodere l'uso del rinvio, inizialmente giustificato, ma poi per la sua incontrollabilità divenuto una piaga. Alle ragioni logiche e giuridiche si aggiungono in questo momento necessità pratiche che il legislatore, se non vuole fare del *Professorenrecht* (Fazzalari in *Rivista di diritto processuale* 1988, pagg. 292), non deve sottovalutare.

Il numero dei processi è enorme con un carico decisamente eccessivo per ogni giudice; le udienze dei giudici istruttori divengono sempre più affollate e, in ogni causa, sempre più lontane l'una dall'altra; ogni avvocato, anche con un lavoro quantitativamente modesto, deve intervenire a varie udienze per ogni mattina, spesso alla stessa ora in luoghi diversi: donde la necessità di sostituzione a mezzo di altro procuratore che non conosce la causa o comunque non ne ha la responsabilità; di qui la necessità del rinvio anche per la più banale risposta.

Ma anche quando il difensore effettivo può intervenire personalmente, l'affollamento delle udienze gli permette soltanto (come è comune esperienza e salvi casi eccezionali) di scrivere delle deduzioni a verbale.

Molto meglio dunque ricorrere sinceramente alla trattazione scritta, imponendo per legge quel « modello di prassi » che le « due toghe » non hanno, pur potendolo, attuato spontaneamente.

In questa convinzione abbiamo quindi riscritto l'articolo 180 del codice, prevedendo come normale che il giudice autorizzi la trattazione scritta (mediante scambio ai sensi dell'articolo 170 di compare, consulenze di parte e documenti, fissando i relativi termini e quelli per repliche e controrepliche):

quando una delle parti chiede termine per esaminare, controdedurre, pro-

durre documenti, formulare prove o indicare testi;

o quando lo stesso giudice, valendosi dei poteri di cui all'articolo 183, secondo comma, richieda chiarimenti o indichi questioni rilevabili d'ufficio;

o infine quando egli stesso si avvalga del potere-dovere di indicare alle parti le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità di atti e documenti che possano essere riparate (articolo 182-bis, di cui si raccomanda l'introduzione con la nostra citata proposta n. 845, articolo 9).

Per evitare abusi, che potrebbero portare a far risorgere sotto diversa forma la reprobata pratica del rinvio, e per lasciare al processo quella opportuna elasticità che è ritenuta un pregio dell'attuale codice, il testo che sottoponiamo alla vostra approvazione contiene due correttivi: il primo, per cui il giudice autorizza la trattazione scritta soltanto « se ritiene necessario il termine richiesto »; il secondo, per cui i termini fissati potranno essere prorogati soltanto per giustificati motivi, anche questi da valutare dal giudice.

Non abbiamo la presunzione, onorevoli colleghi, di aver trovato la via del miracolo, quale sarebbe quella di conciliare le opposte tendenze che, come abbiamo visto, da sempre si scontrano nella regolamentazione della fase introduttiva del processo; ma siamo sicuri che la via media che vi proponiamo è l'unica percorribile.

Questo l'oggetto centrale della presente proposta di legge. La completiamo con alcuni aggiustamenti, generalmente desiderati, che, insieme a quelli di cui alla proposta n. 845, dovranno snellire notevolmente il procedimento civile.

Passiamo dunque ad illustrarvi l'articolato.

*Sull'articolo 1.* L'ultimo comma dell'articolo 145 del codice, in tema di notificazione a società, enti e persone giuridiche, dispone che la notificazione, quando non

può essere eseguita nella sede dell'ente, può farsi alla persona fisica che lo rappresenta, nelle forme previste dagli articoli 138, 139 e 141 (a mani proprie, nella residenza, dimora o domicilio, o presso il domiciliatario), non è citato l'articolo 140; ciò ha dato luogo a varie questioni, che è opportuno eliminare inserendo nella norma in esame anche la menzione dell'articolo 140.

*Sull'articolo 2.* Come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 maggio 1976, n. 120, nel nostro processo civile « manca una norma o un principio che consacri in generale la rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio »: vige anzi il principio contrario della improrogabilità, di cui all'articolo 133 del codice. Le uniche eccezioni sono la rimessione in termini del contumace di cui all'articolo 294, peraltro di portata assai limitata, e le opposizioni tardive previste dall'articolo 650 per il decreto ingiuntivo e dall'articolo 668 per la convalida di licenza o di sfratto. In conseguenza delle sentenze n. 89 del 1972 e n. 120 del 1976 della Corte costituzionale di chiaro valore additivo, il caso fortuito o la forza maggiore possono ora riguardare non solo la mancata conoscenza della ingiunzione o dell'intimidazione, ma anche la materiale impossibilità di proporre l'opposizione nel termine.

Riteniamo che tale principio debba essere esteso a tutti i termini perentori; infatti l'ipotesi della scadenza del termine per opposizione od ingiunzione non si differenzia, per esempio, dalla scadenza del termine per l'appello.

La norma che vi proponiamo è necessaria, oltre che per evidenti ragioni di giustizia, anche per adempiere gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (Convenzione del 4 novembre 1950 ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Nel formulare la norma abbiamo voluto evitare due incongruenze contenute

nella analoga disposizione dell'articolo 183-bis, del codice di procedura penale; quella della limitazione della rimessione in termini ad una sola volta per ogni procedimento e quella (introdotta dalla giurisprudenza) della inapplicabilità al « caso » occorso al procuratore.

Per evitare gli abusi, cui dava luogo l'opposizione contumaciale prevista dagli articoli 474 e seguenti del codice di procedura penale del 1865, abbiamo previsto una rigorosa verifica delle condizioni di ammissibilità, da parte del giudice collegiale, nelle forme del reclamo di cui *infra* all'articolo 7 di questa proposta di legge.

*Sull'articolo 3.* La nullità della citazione per mancata indicazione dell'udienza di comparizione non era ovviamente comminata nel testo originario del codice, secondo cui la citazione doveva indicare non la data dell'udienza, ma il termine a comparire; non era neppure prevista la nullità per la mancata indicazione del termine a comparire o per l'indicazione di un termine insufficiente (giurisprudenza dell'epoca, costante).

La nullità in parola fu introdotta con la cosiddetta novella del 1950, quando fu reintrodotta la citazione a udienza fissa nella convinzione di restituire così alla parte un maggior potere sul corso del processo. È nozione di comune esperienza che ormai l'indicazione in citazione dell'udienza di comparizione è divenuta una formalità senza valore, perché raramente le cause vengono chiamate nel giorno indicato dall'attore e perché comunque l'affollamento delle udienze e la pluralità dei giudici rendono quasi impossibile al convenuto trovare il proprio giudice e la propria causa al momento giusto, senza preventive adeguate ricerche. L'estrema aleatorietà dell'attuale sistema ci ha indotto a modificare, nella proposta n. 845, l'ultimo comma dell'articolo 168-bis, disponendo che il cancelliere comunichi a tutte le parti (anche se non costituite) il nome del giudice e la data dell'udienza: osserviamo che, con la modifica del secondo comma dell'articolo 136 del codice, apportata dalla legge 7 febbraio 1979,

n. 59, la differenza tra comunicazione e notificazione più non esiste, in quanto la comunicazione avviene ... mediante notificazione. L'avviso di cui all'ultimo comma dell'articolo 168-bis, ha quindi tutti i requisiti ed offre tutte le garanzie per integrare e correggere i difetti della citazione, senza inutili sanzioni di nullità.

Vi proponiamo quindi di modificare l'articolo 163-bis, in modo di assicurare sempre al convenuto il termine di comparizione prescritto dalla legge; e l'articolo 164, primo comma, onde eliminare la sanzione della nullità per termine di comparizione insufficiente e per mancata indicazione della data di comparizione.

La nuova formulazione degli articoli 163-bis, 168-bis e 164 primo comma rende poi privo di valore pratico e comunque ingiustificato il riferimento ai « diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati dal comma precedente » contenuto nel secondo comma dell'articolo 164. Tale riferimento, che favorisce tra le parti una sorta di gioco a « nascondino », ha dato luogo a varie controversie tanto che tutti i progetti di riforma ne prevedono la modifica. Vi proponiamo quindi di sopprimerlo, con vantaggio della chiarezza e della lealtà del rapporto processuale.

*Sull'articolo 4.* Le ragioni delle modificazioni apportate all'articolo 180, che costituiscono il nucleo centrale della presente proposta di legge, sono sufficientemente spiegate nella prima parte di questa relazione.

*Sull'articolo 5.* L'esigenza di una norma del genere di quella che qui vi proponiamo è universalmente sentita. La formulazione adottata è molto simile a quella dell'articolo 423 in materia di lavoro, con l'esclusione della ipotesi di cui al secondo comma (pagamento a titolo provvisorio di somma contestata, ma dal giudice ritenuta già provata).

Mentre infatti i provvedimenti cautelari ben possono fondarsi su probabilità (tale il *fumus boni iuris*), i provvedimenti anticipatori devono essere basati su certezze affinché, per evitare il danno che può derivare all'attore vittorioso dalla durata del processo, non si cada nell'eccesso opposto di provocare, sulla base di probabilità discrezionalmente valutate, un danno al convenuto che poi non risulterà soccombente.

Altra esigenza molto sentita è quella di ammettere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per la parte di debito non controversa: per evitare incertezze abbiamo voluto, col secondo comma della norma qui esaminata, chiarire che essa è applicabile anche nel caso di opposizione ad ingiunzione.

*Sull'articolo 6.* L'esigenza di una qualche forma di controllo sui provvedimenti cautelari e urgenti è universalmente sentita. I vari progetti presentati in questi anni hanno indicato generalmente la forma del reclamo, mutuata dalla volontaria giurisdizione.

Accettiamo il suggerimento e vi proponiamo anche noi questa forma.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 145 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione è eseguita alla medesima persona fisica, osservate le disposizioni degli articoli 138, 139, 140 e 141. Se la notificazione avviene a norma dell'articolo 140, l'avviso di cui all'ultima parte di tale norma è inviato sia alla persona fisica, sia alla sede dell'ente ».

## ART. 2.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« La parte può essere restituita in un termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o di forza maggiore, verificatosi relativamente alla parte stessa o al suo procuratore.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere proposta, nei modi e termini previsti dall'articolo 705-bis, al tribunale se relativa ad una decadenza verificatasi in un procedimento davanti al pretore o davanti al tribunale; alla corte d'appello o alla corte di cassazione se relativa ad una decadenza verificatasi in un procedimento davanti a tali magistrature ».

## ART. 3.

1. All'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il termine assegnato dall'attore è inferiore a quello indicato nel primo comma, l'udienza di comparizione indicata in citazione è d'ufficio rimandata ad altra, successiva alla scadenza del termine legale, della quale è dato avviso alle parti a norma dell'articolo 168-*bis*, ultimo comma ».

2. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — *Nullità della citazione.* — La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 163. La nullità è rilevata di ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio.

La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione ».

## ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Tuttavia, quando una delle parti chiede termine per esaminare, controdedurre, produrre documenti, formulare nuove prove o indicare testi, il giudice, se ritiene necessario il termine richiesto, autorizza la trattazione scritta della causa mediante comunicazione di comparse, consulenze di parte e documenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170, fissando i relativi termini ed eventualmente quelli per repliche e controrepliche e rinviando l'udienza di trattazione. Nello stesso modo il giudice può disporre quando si avvale dei poteri di cui al secondo comma dell'articolo 183.



I termini così fissati possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 185 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 185-bis. — *Ordinanze per il pagamento di somme non controverse.* — 1. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio, può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, ma è revocabile o modificabile con la sentenza che decide la causa ».

2. All'articolo 648 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 185-bis ».

ART. 6.

1. Nel titolo I del libro IV codice di procedura civile, dopo il capo IV, è inserito il seguente:

« CAPO V.

RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E URGENTI »

2. Nel capo V del titolo I del libro IV del codice di procedura civile di cui al comma 1 è inserito il seguente articolo:

« ART. 705-bis. — *Reclamo contro i provvedimenti cautelari e urgenti.* — Contro i provvedimenti cautelari e urgenti previsti nel capo III e nel capo IV del presente titolo, emessi dal pretore, dal presidente del tribunale e dal giudice istruttore, è ammesso reclamo al tribunale, nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il procedimento davanti al tribunale è disciplinato dagli articoli 737 e 738, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Il tribunale pronuncia con decreto motivato.

Il decreto del tribunale non è impugnabile.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice investito del reclamo, su istanza di parte, qualora ricorrano gravi motivi può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione del provvedimento impugnato sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione ».